# Sentenza n.9 del 1973

## Tutela dei Colli Euganei e limitazione delle attività estrattive

**Ahmed Ibrahim Othman Mohamed Elsayed**

**Matricola:** 2188153



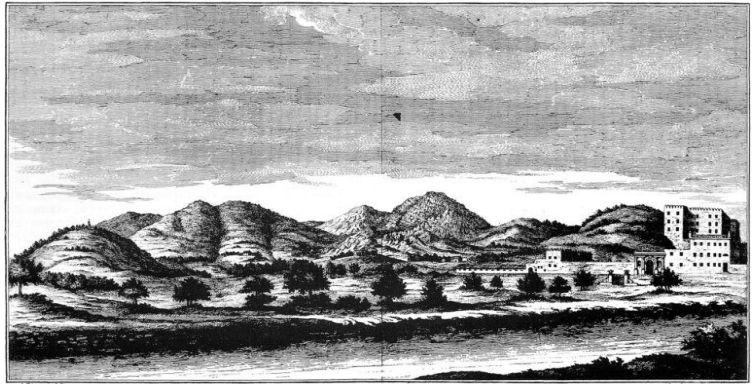


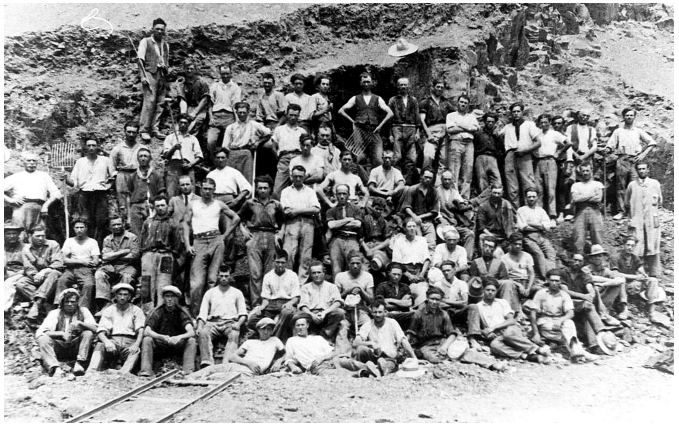


# Contesto storico: caso studio Monte croce (Battaglia Terme)

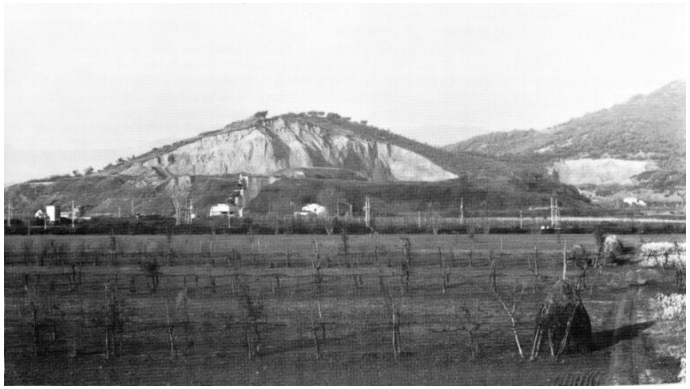
La vicenda della cava **Monte croce** costituisce uno dei casi più significativi del conflitto tra sviluppo economico e tutela ambientale nei Colli Euganei. Aperta ufficialmente il **2 agosto 1930** su iniziativa dell'ingegnere **Gaspare Dalla Francesca**, dopo l'acquisto del Monte della Croce e della tenuta del Catajo dall'Opera Nazionale Combattenti, la cava divenne per decenni una delle principali attività produttive di Battaglia Terme, offrendo lavoro a centinaia di persone e fornendo materiali destinati soprattutto alle infrastrutture ferroviarie e stradali. Con il passare degli anni, tuttavia, l'intensa attività estrattiva alterò profondamente il paesaggio euganeo, suscitando crescenti preoccupazioni. Già nel Settecento il naturalista **Giovanni Strange** aveva riconosciuto il valore geologico del Monte Croce, mentre negli anni Trenta del Novecento **Adolfo Callegari** denunciava il rischio di una progressiva distruzione dei Colli Euganei a causa delle cave. Le proteste della popolazione e dei movimenti ambientalisti portarono alla sospensione dei lavori il **14 marzo 1969** e successivamente all'approvazione della **Legge n. 1097 del 29 novembre 1971**, che vietò la riapertura delle cave inattive e sancì di fatto la chiusura definitiva della Montecroce. Questo indirizzo fu definitivamente confermato dalla **sentenza n. 9 del 1973 della Corte Costituzionale**, che riconobbe la tutela del paesaggio, fondata sull'articolo 9 della Costituzione, come un interesse pubblico primario capace di prevalere sulla proprietà privata e sull'iniziativa economica, segnando una svolta fondamentale nella storia della protezione ambientale italiana.

# Situazione originaria - Inizio attività di cava (anni 30) - Primi anni 70 (https://battagliatermestoria.altervista.org/la-cava-sul-monte-croce)









# Dallo sfruttamento economico alla tutela costituzionale del paesaggio

Apertura della cava (1930)

Vincolo paesaggistico (1966)

Sospensione attività estrattiva (1969)

Legge n. 1097/1971

Sentenza Cost. n. 9/1973

| Data | Norma | Contenuto |
|---|---|---|
| 7 luglio 1966 | Vincolo paesaggistico | Tutela dell'area collinare di Battaglia |
| 29 novembre 1971 | **Legge n. 1097/1971** | Tutela dei Colli Euganei e limitazione delle attività estrattive |
| Art. 2 Legge 1097/1971 | Divieto di prosecuzione di numerose attività estrattive | |
| Art. 3 Legge 1097/1971 | Eccezioni temporanee per alcune cave autorizzate | |
| Art. 4 Legge 1097/1971 | Sanzioni penali | |
| 20 febbraio 1973 | **Sentenza Corte Cost. n. 9/1973** | Conferma la validità della legge |

# Un vincolo paesaggistico
# Tutela dell’area collinare

Il **7 luglio 1966** la Commissione Provinciale per la Tutela delle Bellezze Naturali sottopose l'intera area collinare di Battaglia Terme a **vincolo paesaggistico**. Da quel momento ogni nuovo progetto edilizio o estrattivo doveva ottenere il preventivo nulla osta della **Soprintendenza ai Monumenti di Venezia**. Il provvedimento nacque per contrastare il crescente degrado ambientale causato dall'espansione delle cave e per salvaguardare il valore paesaggistico dei Colli Euganei. Questo vincolo rappresentò un passaggio decisivo verso la successiva **Legge n. 1097 del 1971**, che avrebbe sancito la tutela speciale dell'intero comprensorio euganeo.

# Legge 29 novembre 1971, n. 1097

La **Legge n. 1097/1971** rappresenta la prima grande normativa speciale per la salvaguardia dei Colli Euganei: blocca nuove attività estrattive, impone la chiusura di molte cave, sottopone le altre a rigidi controlli paesaggistici e introduce sanzioni severe per chi danneggia il territorio. La cava era già sospesa dal 1969; la legge n. 1097/1971 ne impedì la successive riapertura della cava Monte croce e a costituire il presupposto della successiva **sentenza n. 9/1973 della Corte Costituzionale**.

**Art. 1:** stop a nuove cave e riapertura.

**Art. 2:** chiusura delle principali attività estrattive.

**Art. 3:** autorizzazioni rigorose e tutela paesaggistica.

**Art. 4:** sanzioni penali e risarcimento dei danni.

**Art. 5:** rinvio alla normativa nazionale sul paesaggio.

| | |
|---|---|
| **Art. 1** | • Vieta l'apertura di nuove cave e miniere nei Colli Euganei.<br>• Proibisce anche la riattivazione delle cave inattive al **1° ottobre 1970**. |
| **Art. 2** | • Impone la cessazione delle attività estrattive di trachite, liparite, calcare e pietrisco entro il **31 marzo 1972**.<br>• Le altre cave possono continuare solo secondo le regole previste dall'art. 3. |
| **Art. 3** | • La prosecuzione dell'attività estrattiva richiede un progetto approvato dal **Soprintendente ai Monumenti**.<br>• L'autorizzazione può durare al massimo **5 anni** e viene negata se l'attività danneggia il paesaggio. |
| **Art. 4** | • Chi prosegue abusivamente l'estrazione rischia arresto fino a **6 mesi** e pesanti ammende.<br>• È inoltre obbligato a ripristinare i luoghi o a risarcire il danno ambientale causato. |
| **Art. 5** | • Per gli aspetti non disciplinati dalla legge si applica la **Legge n. 1497/1939** sulla tutela delle bellezze naturali.<br>• Resta valido anche il relativo regolamento di attuazione del **1940**. |

# Sentenza n. 9/1973 della Corte Costituzionale: IL CASO DEI COLLI EUGANEI

Le vicende giudiziarie che portarono alla **sentenza n. 9 del 1973** nascono da due procedimenti penali avviati contro i titolari di cave nei Colli Euganei:

- **Mario Lorenzin**, titolare di una cava a **Baone**, denunciato per aver continuato l'attività estrattiva nonostante il divieto imposto dall'art. 2 della Legge n. 1097/1971.
- **Leonzio Fiocco**, operante nell'area di **Monselice**, anch'egli imputato per aver proseguito l'attività in contrasto con la nuova normativa.

I due imprenditori sostenevano che la legge fosse incostituzionale perché impediva loro di sfruttare economicamente le cave senza prevedere alcun indennizzo. In particolare affermavano che il divieto equivalesse a una vera e propria espropriazione della proprietà privata e che violasse la libertà di iniziativa economica garantita dagli articoli 41 e 42 della Costituzione.

Il caso assunse rapidamente una rilevanza che andava oltre le singole cave di Baone e Monselice. In realtà si confrontavano due interessi contrapposti:

- da un lato gli interessi economici dei cavatori e l'occupazione generata dall'attività estrattiva;
- dall'altro la necessità di salvaguardare il paesaggio dei Colli Euganei, già fortemente compromesso da decenni di escavazioni.

La Corte Costituzionale utilizzò proprio questi casi concreti per affermare un principio destinato a diventare fondamentale nel diritto ambientale italiano: **il paesaggio è un bene costituzionalmente protetto e la sua tutela può giustificare limitazioni anche molto incisive alla proprietà privata e all'attività d'impresa**.

# Sentenza n. 9/1973 della Corte Costituzionale: IL CASO DEI COLLI EUGANEI

- La Corte è chiamata a giudicare la costituzionalità della **Legge n. 1097/1971**, che tutela i Colli Euganei e limita le attività estrattive.
- Le questioni nascono dai ricorsi dei titolari delle cave di **Baone** e **Monselice**, denunciati per aver continuato l'attività nonostante il divieto.
- I ricorrenti sostenevano che la legge violasse:
  - **Art. 117 Cost.** (competenza regionale sulle cave);
  - **Artt. 41 e 42 Cost.** (libertà d'impresa e proprietà privata);
  - **Artt. 1, 4 e 35 Cost.** (diritto al lavoro);
  - **Art. 3 Cost.** (principio di uguaglianza).

## Questione centrale

**La tutela del paesaggio può giustificare la chiusura delle cave e limitare gli interessi economici privati?**

# LE MOTIVAZIONI DELLA CORTE

## Competenza dello Stato (Art. 117 Cost.)

- La legge non riguarda principalmente le cave, ma la **tutela delle bellezze naturali e ambientali**.
- La protezione del paesaggio rientra nell'interesse nazionale e trova fondamento nell'**art. 9 Costituzione**.

## Libertà economica e proprietà (Artt. 41 e 42 Cost.)

- La libertà d'impresa non è assoluta e può essere limitata dall'**utilità sociale**.
- I vincoli paesaggistici non costituiscono un espropriazione e quindi **non richiedono indennizzo**.
- I beni paesaggistici hanno una naturale rilevanza pubblica che giustifica limitazioni al loro utilizzo.

## Diritto al lavoro (Artt. 1, 4 e 35 Cost.)

- La Costituzione tutela il lavoro, ma **non garantisce il mantenimento di uno specifico posto di lavoro**.

## DECISIONE E IMPORTANZA DELLA SENTENZA

### Decisione finale

**La Corte dichiara non fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale.**

**Conferma la validità della Legge n. 1097/1971.**

**Conferma la chiusura delle attività estrattive lesive del paesaggio dei Colli Euganei.**

## Principio fondamentale affermato

La tutela del paesaggio è un valore costituzionale primario e può prevalere sugli interessi economici privati.

## Conseguenze

- Rafforzamento della tutela ambientale in Italia.
- Riconoscimento del ruolo centrale dell'**art. 9 Costituzione**.
- Sentenza considerata una pietra miliare del diritto ambientale e paesaggistico italiano.
- Costituisce il fondamento giurisprudenziale delle future politiche di protezione dei Colli Euganei e delle aree naturali italiane.
- Sebbene la sentenza non richiami espressamente l'articolo 32 della Costituzione, la tutela del paesaggio e dell'ambiente appare strettamente connessa alla protezione della salute collettiva.

# Gerarchia Costituzionale

ART. 9 COST.

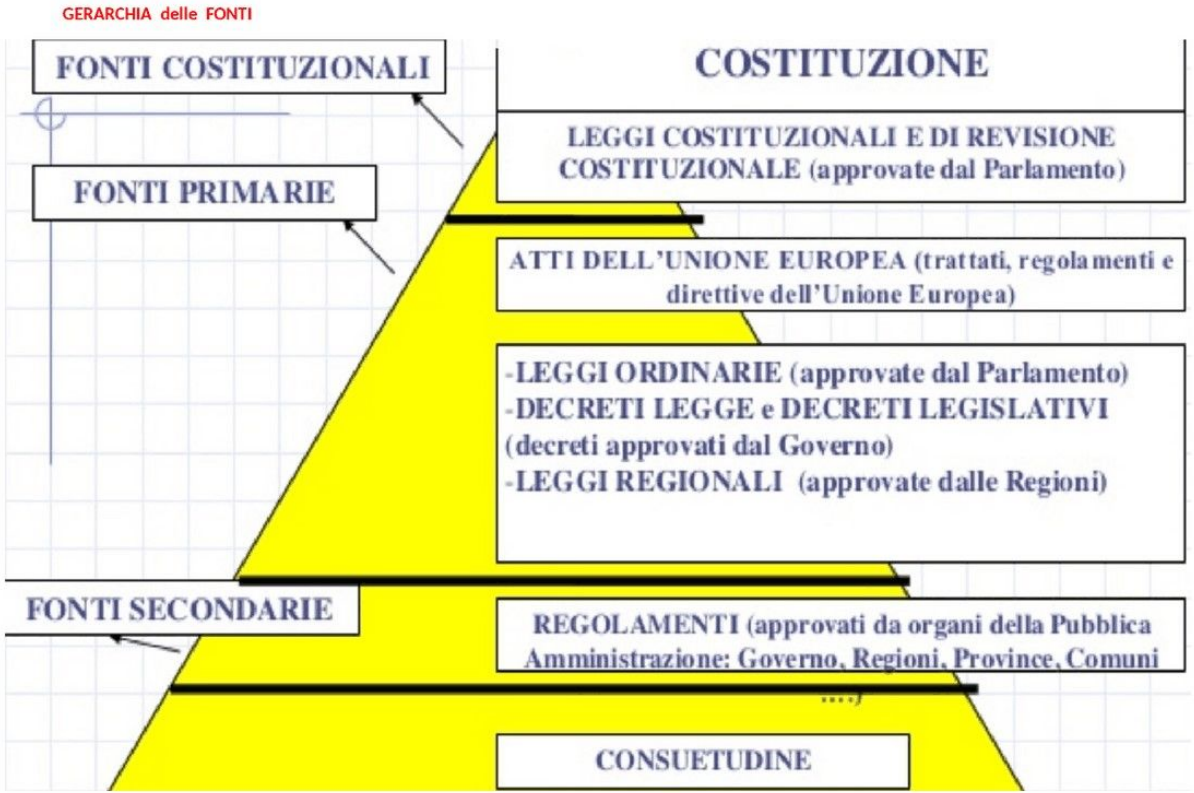
Tutela del paesaggio

↓

Art. 41 - libertà di impresa

Art. 42 - Proprietà (l'esclusione dell'indennità)

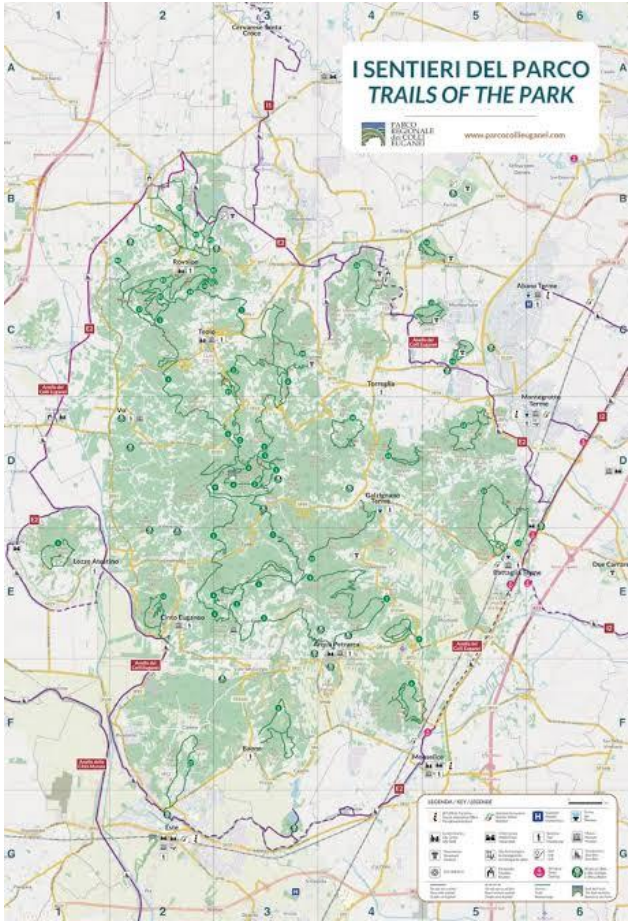
Art. 4 e 35 - diritto al lavoro

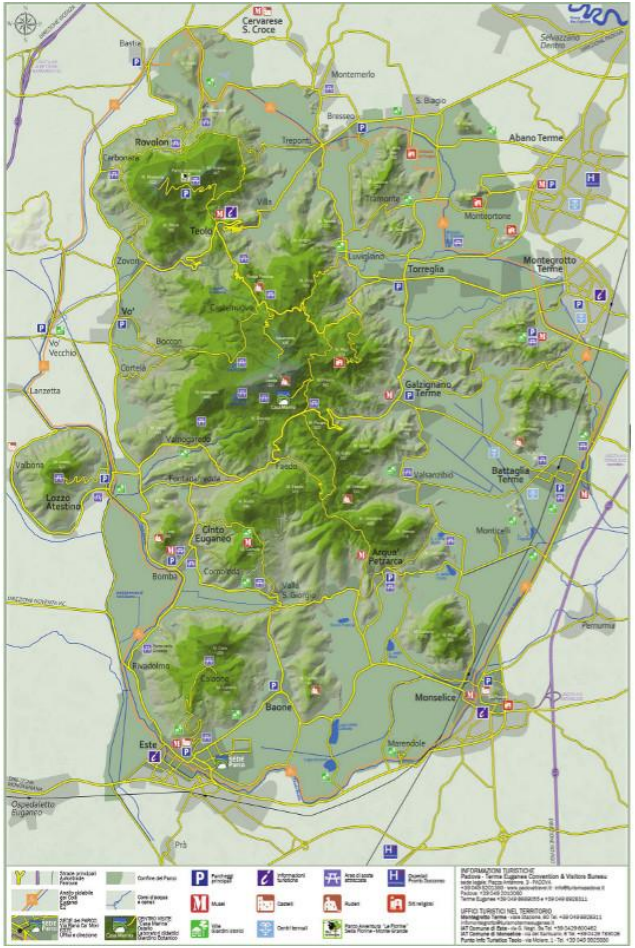


**Mappa del parco regionale dei colli Euganei**
**(Eredità della Sentenza)**

Il **Parco Regionale dei Colli Euganei**, istituito nel **1989**, si estende per circa **18.694 ettari** e tutela un'area di origine vulcanica formatasi circa **35 milioni di anni fa**. Il suo punto più elevato è il **Monte Venda** (601 m). Abitato fin dalla preistoria, il Parco comprende **15 comuni** ricchi di testimonianze storiche, archeologiche e culturali. Il territorio ospita boschi, macchia mediterranea, vigneti, ville venete, monasteri e borghi storici. Una vasta rete di sentieri permette di esplorare un ambiente di grande valore naturalistico e paesaggistico, supportato da un'eccellente offerta turistica e gastronomica.

**I principi affermati dalla sentenza del 1973 troveranno una concreta attuazione nell'istituzione del Parco Regionale dei Colli Euganei nel 1989.**



**Tesi Finale**

La vicenda di Monte Croce evidenzia il passaggio storico da una concezione produttivistica del territorio a una concezione costituzionale del paesaggio come bene comune. La sentenza n. 9/1973 rappresenta una delle prime occasioni nelle quali la Corte costituzionale riconosce concretamente la prevalenza dell'interesse collettivo alla conservazione dell'ambiente rispetto allo sfruttamento economico di risorse naturali, anticipando principi che diverranno centrali nel diritto ambientale contemporaneo.

- La tutela delle bellezze naturali costituisce un interesse pubblico di particolare rilievo costituzionale.
- «La sentenza n. 9/1973 segna uno dei momenti fondativi del moderno diritto del paesaggio nazionale.

Parco dei colli Euganei: [https://www.parcocollieuganei.com](https://www.parcocollieuganei.com)

L'art. 9 Cost. è il fondamento della decisione: il paesaggio viene riconosciuto come bene appartenente all'intera collettività







## Fonti normative e giurisprudenziali


- **Corte Costituzionale, sentenza n. 9 del 20 febbraio 1973**, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1973.
- **Legge 29 novembre 1971, n. 1097**, *Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei*.
- **Corte Costituzionale, sentenza n. 56 del 1968**, sui vincoli paesaggistici e l'assenza di indennizzo.
- **Corte Costituzionale, sentenza n. 79 del 1971**, tutela del paesaggio e proprietà privata.


## Studi sui Colli Euganei


1. Corte Costituzionale, **Sentenza n. 9/1973**.
2. **Legge 29 novembre 1971, n. 1097**, Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei.
3. Sandon G., *La legge che ha salvato i Colli*.
4. Sandon G., *La cava Montecroce*, in *Battaglia Terme. Originalità e passato di un paese del Padovano*, 1989.
5. Strange G., *De' monti colonnari e d'altri fenomeni vulcanici dello Stato Veneto*, Milano, 1778.
6. Callegari A., *Una minaccia per i Colli Euganei*, Padova, 1964.


## Approfondimenti universitari


- **Salvatore Settis**, *Paesaggio Costituzione Cemento*, Einaudi, 2010.
- **Alberto Predieri**, *Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio*, Giuffrè, Milano, 1969